



CITTÀ di ROSETO degli ABRUZZI

Provincia di Teramo

I SETTORE SERVIZIO II URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 12 /2022
Rilasciato ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta dell'Amministrazione Comunale in data 24.01.2022;
VISTO l'articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
VISTO il P.R.G. approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 1 del 10 gennaio 1990, pubblicato sul B.U.R.A. n. 4, in data 20 febbraio 1990;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 774 del 04.12.1993 e la delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 2 agosto 1995, con le quali sono state modificate le norme tecniche di attuazione del P.R.G. del 1990;
VISTO il P.R.G. adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2011;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 in data 5 agosto 2011, avente per oggetto "Ritiro delibere consiliari n. 11 del 22.03.2011 e n. 12 del 24.03.2011 di adozione di variante generale al piano regolatore generale";
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 23 febbraio 2010, "recepimento legge regionale n. 16 del 19 agosto 2009";
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 in data 25 novembre 2011, "modifica recepimento legge regionale n. 16 del 19 agosto 2009";
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 67 in data 28 dicembre 2012, "recepimento legge regionale n. 49 del 15 ottobre 2012";
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2013, con la quale è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G. del 1990 - articoli 5, 22 e 24;
VISTI gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

che il terreno riportato in catasto al foglio n. 47 particella 2318 e Fg. 54 particella 745, sulla base della richiesta e della documentazione ad essa allegata, fatti salvi eventuali vincoli di asservimento, accordi tra privati, diritti di terzi, trascrizioni pregiudizievoli, diritti acquisiti mediante sanatorie e condoni edilizi, dettami della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, nel testo vigente, e delle altre norme di settore, nonché le valutazioni e gli apprezzamenti cartografici, è assoggettato alle seguenti prescrizioni urbanistiche.

Nel piano regolatore generale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.1990, le particelle 2318 e 745 ricadono in zona F sottozona F-3.

Nel Piano Territoriale Provinciale, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 30.03.2001, le aree ricadono in ambito "Comparti da riservare prioritariamente allo sviluppo del sistema del verde urbano", per le quali valgono le prescrizioni in esso contenute.

Sottozona F-3 "Attrezzature ed impianti pubblici"

Le aree incluse in questa sottozona sono destinate ad attrezzature di servizio a livello locale, generale e territoriale e sono ammesse le seguenti destinazioni:

- impianti annonari (*mercati coperti, magazzini generali, mattatoi, ecc.*);
- pubblica amministrazione e vigilanza;
- attrezzature sanitarie, sociali e assistenziali (*poliambulatori specializzati, centri sociali, asili nido, ospedali, ecc.*);
- attrezzature culturali e spirituali (*chiese, edifici per il culto, biblioteche, centri culturali, musei, ecc.*);
- attrezzature per lo svago ed il tempo libero (*cinema, teatri, palestre, ecc.*);
- attrezzature per l'istruzione superiore e dell'obbligo (*licei, istituti professionali e d'arte, scuole dell'obbligo, scuole materne, asili nido*);
- impianti tecnologici urbani;
- attrezzature portuali di tipo commerciale o da diporto;
- cimiteri;
- stazioni di servizio con locali di ristoro e distributori di carburante per autoveicoli e depositi di carburante da riscaldamento ed autolavaggi.

Le costruzioni destinate a tali servizi non possono superare l'indice di utilizzazione fondiaria di 5.000 mq/ha; distanze dai confini mt. 5,00; distanze tra edifici, pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a 10,00 metri.

Si rilascia in carta libera, di cui alla Tabella B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, a richiesta dell'Amministrazione Comunale Settore I del Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente certificato ha la validità di anni uno dalla data del suo rilascio. Qualora in tale periodo intervengano variazioni urbanistiche, la sua validità viene a cessare dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Roseto degli Abruzzi, li **24 GEN 2022**

IL DIRIGENTE I SETTORE
(Arch. Fabio CIARALLO)

